

N° 01/2010 Reg. Con. o.
N° 803/2011 Reg. Con. o.
N° 180/2011 Reg. o.



IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO FALLIMENTARE

Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Magistrati:

- 1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
- 2) Dott.ssa Tiziana DRAGO -Giudice
- 3) Dott. Salvatore PUGLIESE -Giudice

nel procedimento n.01/2010 R.G. di omologazione del concordato preventivo
promosso

da

ROMEO ANTONINO s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Reggio Calabria frazione Arangea, alla via Superstrada Jonica n.14, P.I. e C.F. n.023132000806, numero REA RC-161125, in persona del legale rappresentante Tiziano Tallarico Francesco, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni D'Amico e Natale Polimeni, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali in Reggio Calabria alla via Bruno Buozzi n.4 ha eletto domicilio

-ricorrente-

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI, in persona del Commissario Giudiziale Dr. Domenico Larizza

Oggetto: omologazione del concordato preventivo della società ROMEO ANTONINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

ha emesso il seguente

DECRETO

-premessi che con ricorso depositato il 04 maggio 2010 Tallarico Tiziano Francesco, nella qualità di liquidatore della società Romeo Antonino s.r.l. in liquidazione ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni a terzi;

osservato che:

-nella originaria proposta era previsto il pagamento integrale, oltre che delle spese di procedura, di tutti i creditori ipotecari e privilegiati, e che per i creditori chirografari era prevista una percentuale di soddisfacimento del 26,42%;

-in data 20 luglio 2010, la società proponente, alla luce delle osservazioni mosse dal Commissario Giudiziale nella propria relazione ex art.172 L.F., aveva depositato una integrazione della originaria domanda di concordato ove confermava il pagamento integrale, oltre che delle spese di procedura, di tutti i creditori ipotecari e privilegiati, e che per i creditori chirografari riformulava la percentuale di soddisfacimento al 24,22%;

-in data 12 gennaio 2011, la Romeo Antonino S.r.l. in liquidazione depositava una seconda integrazione alla originaria domanda di concordato con la quale, confermando l'integrale pagamento delle spese di procedura e dei creditori ipotecari e privilegiati, ipotizzava una percentuale di soddisfacimento per i creditori chirografari del 45%;

-il Commissario Giudiziale, nella relazione-parere depositata ai sensi dell'art.180 L.F., esprimendosi favorevolmente all'omologazione del concordato ha determinato la percentuale massima di soddisfacimento per i creditori chirografari nella misura del 22,10%;

-considerato che questo Tribunale con decreto depositato in data 31.05.2010 ha ammesso, ex art.163 L.F., la società alla procedura di concordato preventivo nominando giudice delegato la dott.ssa Caterina Ascutto, commissario giudiziale il dott. Domenico Larizza e ordinando la convocazione dei creditori per l'udienza del 20.7.2010 che, a seguito di successivi rinvii, si è tenuta il 23 marzo 2011;

rilevato

che la somma fissata nel decreto per spese di procedura è stata depositata dalla ricorrente nel termine assegnato;

constatato

che in ordine alla proposta di concordato il Commissario Giudiziale ha espresso valutazione positiva il 16.05.2011, ai sensi dell'art.180 l.f.;

sottolineato

che in sede di adunanza tenuta in data 23.03.2011 e nei venti successivi alla chiusura del verbale la maggioranza prescritta dal testo dell'art.177 L.F. è stata raggiunta, avendo espresso voto favorevole i creditori che rappresentano la maggioranza (50,31%) dei crediti ammessi al voto, come risulta dall'attestato dell'esito della votazione depositato dal commissario giudiziale;

osservato

che con provvedimento del 27.04.2011 il Tribunale, preso atto che risultava raggiunta la maggioranza prevista dalla legge, ha fissato per il giorno 27.05.2011 la comparizione del debitore, del commissario giudiziale, dei creditori dissenzianti e degli altri interessati, giusto il disposto dell'art.180 l.f.;

constatato

che la società Romeo Antonino S.r.l. in liquidazione si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l'omologazione del concordato preventivo,

visto

il parere motivato del Commissario giudiziale depositato il 16.05.2011, integrato all'udienza del 27.05.2011;

sottolineato

che in questa sede il Tribunale, non essendo stata formulata alcuna opposizione, è tenuto a riscontrare unicamente la ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato;

confermata la sussistenza in capo alla società Romeo Antonino S.r.l. in liquidazione della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento

delle soglie previste dall'art.1 l.f., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza;

valutato

il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge e riscontrata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt.160 e 161 l.f. nonché la completezza e regolarità della documentazione depositata;

verificato

che sussistono, quindi, tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato -per le ragioni sino ad ora esposte- la ricorrenza di tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato;

ritenuto

che sullo specifico punto della nomina del Liquidatore Giudiziale l'art.182 II comma L.F. rinvia espressamente all'art.28 L.F. il quale individua i requisiti soggettivi dei professionisti idonei a ricoprire tale carica, disposizione che oltre a fissare caratteristiche di professionalità e/o esperienza, contempla espressamente un'ipotesi di incapacità del debitore ad espletare tale incarico viepiù se sfornito anche dei requisiti professionali ivi indicati (alle lettere a-b-c del comma I dell'art.28 L.F. citato); d'altra parte, non va sottaciuto, che sebbene appaiano meritevoli di considerazione le ragioni di natura essenzialmente "economica" sottese all'indicazione del legale rappresentante della società proponente quale Liquidatore Giudiziale, la complessa attività anche di natura tecnico-giuridico più in dettaglio di seguito elencata che è chiamato ad assolvere tale figura giustifica, ad avviso del Collegio, il ricorso alla nomina di un professionista esperto dotato di specifiche competenze tecniche, ancorché estraneo alla compagine societaria; va poi aggiunto, con specifico riferimento alla problematica del contenimento dei costi della procedura che si realizzerebbe con la nomina dello stesso liquidatore della Antonino Romeo s.r.l., che il Commissario Giudiziale nella relazione depositata il 16.05.2011 ha evidenziato che, proprio sulla scorta dei risultati economici

raggiunti dalla società proponente nel periodo intercorso tra il deposito del decreto di ammissione alla procedura concordataria e la data del 30 aprile u.s., è stato possibile prevedere tra gli accantonamenti la somma di € 400.000,00 utilizzabile per il compenso da liquidare in favore del Liquidatore Giudiziale e degli eventuali professionisti la cui nomina dovesse rendersi necessaria per la corretta esecuzione del concordato; liquidazioni queste che in ogni caso non sono idonee a pregiudicare la percentuale di soddisfacimento per tutti i creditori chirografari;

osservato

pertanto, per le ragioni appena esposte, che trattandosi di concordato con cessione dei beni, l'esecuzione del concordato deve venire affidata ad un Liquidatore Giudiziale diverso da quello indicato dalla società proponente, che il Collegio indica nella persona dell'avv. Mariangela Petullà che dovrà attenersi alle disposizioni indicate nel dispositivo;

rilevato

che gli organi della procedura dovranno essere coadiuvati dal comitato dei creditori formato da:

- a) OPPORTUNITY S.p.A.
- b) BEAUTYPROF S.p.A.
- c) PRIMAR s.r.l.

P.Q.M.

omologa il concordato preventivo della **ROMEO ANTONINO s.r.l.** in liquidazione, con sede legale in Reggio Calabria frazione Arangea, alla via Superstrada Jonica n.14, P.I. e C.F. n.023132000806, numero REA RC-161125, in persona del legale rappresentante Tiziano Tallarico Francesco;

nomina Liquidatore della procedura l'avv. Mariangela Petullà il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

- 1) il Liquidatore dovrà tenere informato il Commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine all'andamento della liquidazione, relazionando ogni semestre e, se richiesto dal Commissario giudiziale o dal

comitato dei creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà sempre anche il Commissario giudiziale;

2) il Commissario giudiziale, dott. Domenico Larizza, sorveglierà l'esecuzione della liquidazione e terrà informato il Giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

3) il Commissario giudiziale, dott. Domenico Larizza, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art.186 l.f.,

4) il Liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni secondo le modalità dettagliate nella proposta concordataria, nelle integrazioni alla medesima e nelle relazioni del Commissario Giudiziale e, in difetto di previsione, secondo le modalità ritenute più opportune, acquisendo parere preventivo del Commissario giudiziale, del comitato dei creditori e dando notizia delle modalità di liquidazione al Giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;

5) le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate Giudice Delegato allegando i pareri del comitato dei creditori e del Commissario Giudiziale;

6) le somme ricavate dalla liquidazione saranno tempestivamente depositate sul conto corrente bancario già in essere intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice delegato;

7) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice delegato; rimane pacifico che le operazioni connesse all'esercizio provvisorio dell'azienda gestita dalla società proponente presso il centro commerciale "La Perla dello Stretto", di cui si dirà ampiamente appresso, saranno registrate sul libro giornale della Romeo Antonino S.r.l. in liquidazione mantenendo su detto registro ben distinte le

operazioni eseguite dal liquidatore giudiziale da quelle precedenti;

8) la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire ad opera del Liquidatore acquisendo parere preventivo del Commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dandone notizia al Giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni d'urgenza;

9) ultimate le operazioni di liquidazione il Commissario giudiziale e il Liquidatore depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art.116 l.f.;

10) i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Comitato dei Creditori, dal Commissario giudiziale e dal Giudice delegato. Eventuali acconti sul compenso finale del Liquidatore e del Commissario giudiziale saranno disposti da Tribunale su richiesta dei medesimi;

11) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno accantonate sul libretto acceso alla procedura e svincolate mediante l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimenti autorizzativi dei pagamenti agli aventi diritto;

12) per quanto concerne l'accertamento dei crediti, il liquidatore provvederà - entro sei mesi dall'accettazione della carica - a formare lo "stato passivo", dandone avviso al Commissario Giudiziale, al debitore ed a tutti i creditori, di guisa che il predetto stato passivo possa essere consultato e discusso da ogni interessato (ed eventualmente variato dal liquidatore) al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie; i creditori per i quali vi sia stata contestazione del credito o quelli che contestano lo stato passivo saranno singolarmente invitati a produrre i titoli giustificativi dei loro crediti, in mancanza dei quali non potrà procedersi ai pagamenti dei medesimi.

Con particolare riferimento alla liquidazione dell'attivo, il Liquidatore dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:

A) CREDITI

Con riferimento ai crediti, il Liquidatore provvederà alla loro riscossione, anche coattiva, sulla base degli elenchi predisposti dal Commissario Giudiziale e depositati unitamente al parere ex art. 180 L.F.; il Liquidatore provvederà, altresì, all'aggiornamento degli stessi elenchi sulla base delle scritture contabili della società proponente e, in particolare, dovrà tenere conto e procedere al recupero degli ulteriori crediti eventualmente sorti successivamente al deposito del decreto di ammissione alla procedura (31.05.2010).

B) DENARO E TITOLI IN CASSA -DENARO SUL C/C POSTALE

Il legale rappresentante della società proponente dovrà consegnare al Liquidatore, entro 3 giorni dal deposito del decreto di omologazione, il denaro contante e gli eventuali titoli in cassa nonché il denaro giacente sul c/c postale n.1390480 che saranno immediatamente versati sul libretto acceso alla procedura presso la Banca Popolare del Mezzogiorno, Ag 1 di Reggio Calabria.

C) PROPOSTA CONDIZIONATA DI ACQUISTO DI RAMO D'AZIENDA SITO PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE "LA PERLA DELLO STRETTO" IN VILLA SAN GIOVANNI, REDATTA CON SCRITTURA PRIVATA DEL 31 MARZO 2010, TRA LA ROMEO ANTONINO s.r.l. IN LIQUIDAZIONE E LA G.R. s.r.l.

Il Liquidatore, entro 30 giorni dal deposito del decreto di omologazione, dovrà provvedere alla formalizzazione, mediante stipula di contratto di cessione di ramo d'azienda, della proposta condizionata di acquisto di ramo d'azienda redatta in data 31 marzo 2010 tra la società proponente e la G.R. s.r.l.; nel medesimo termine il Liquidatore provvederà alla redazione dell'inventario delle attrezzature e delle merci di proprietà della società proponente ubicati in Villa San Giovanni presso il Centro Commerciale la Perla dello Stretto.

L'atto pubblico di cessione di ramo d'azienda dovrà prevedere quanto segue:

a) oggetto del ramo d'azienda sono le attrezzature e gli arredi, di proprietà della Romeo Antonino S.r.l., direttamente utilizzati dalla stessa per l'esercizio dell'attività commerciale esercitata in Villa San Giovanni presso il Centro Commerciale La Perla dello Stretto, nonché quelli concessi in godimento

temporaneo agli affittuari dei diversi spazi commerciali ubicati all'interno della Perla dello Stretto compresi quelli concessi alla società TLC S.p.a. (ELDO); il magazzino merci nella consistenza che risulterà al momento della stipula del contratto di cessione di ramo d'azienda; rimarranno espressamente esclusi dall'oggetto i contratti di affitto di rami d'azienda ovvero di spazi commerciali tutti ubicati presso il centro commerciale La Perla dello Stretto in Villa San Giovanni, stipulati con operatori terzi, ai quali subentrerà la procedura nella persona del liquidatore giudiziale;

b) l'espressa previsione dell'assunzione, da parte della G.R. s.r.l., di n.25 unità del personale attualmente impiegato dalla Romeo Antonino S.r.l. nel punto vendita di Villa San Giovanni;

c) il corrispettivo della cessione sarà determinato in una parte fissa coincidente con le attrezzature e quantificate in € 400.000,00 oltre Iva ed una componente variabile relativa alle merci valutate nel momento della stipula del contratto di cessione. La proposta di acquisto dovrà intendersi valida per un prezzo massimo di cessione di € 1.500.000,00 oltre Iva e, quindi, per un valore massimo delle merci, al momento della stipula del contratto, di € 1.100.000,00 oltre Iva; ad ogni modo per la valutazione delle merci dovrà essere seguito il criterio del costo ultimo, applicando alle merci acquistate prima della presentazione della proposta di concordato preventivo una percentuale di svalutazione del 35%;

d) il pagamento del corrispettivo di cessione dovrà avvenire quanto a € 200.000,00 alla stipula dello stesso; quanto a € 200.000,00 allo scadere di sei mesi dalla data della stipula e il saldo con rate semestrali di € 150.000,00 ciascuna fino alla concorrenza dell'importo residuo dovuto.

Il Liquidatore, anche ai fini del predetto adempimento, subentrerà, immediatamente dopo il deposito del decreto di omologa, nella gestione provvisoria dell'azienda della società proponente ed oggetto del predetto contratto di cessione di ramo d'azienda.

Il periodo di detta gestione, che si precisa dovrà avere carattere liquidatorio,

deve intendersi ricompreso, quindi, dalla data del deposito del decreto di omologa a quella di consegna alla G.R. S.p.a., del ramo d'azienda oggetto del contratto.

Al tal fine, il rappresentante legale della Romeo Antonino S.r.l. in liquidazione provvederà, immediatamente dopo il deposito del decreto di omologa, a consegnare il ramo d'azienda della proponente, ubicato presso il centro commerciale la Perla dello Stretto, al Liquidatore; della consegna sarà redatto apposito verbale al quale andranno allegati i dettagli delle merci in rimanenza e dei beni strumentali.

D) LA PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO DI RAMO D'AZIENDA "IL MERCATONE" IN ARANGEA DI REGGIO CALABRIA, REDATTA CON SCRITTURA PRIVATA DEL 12 APRILE 2010, TRA LA ROMEO ANTONINO s.r.l. IN LIQUIDAZIONE E LA G.R. s.r.l.

Il Liquidatore, entro 90 giorni dal deposito del decreto di omologazione, dovrà provvedere alla formalizzazione, mediante stipula di contratto di cessione di ramo d'azienda, della proposta irrevocabile di acquisto di ramo d'azienda redatta in data 12 aprile 2010 tra la società proponente e la G.R. s.r.l.; nel medesimo termine il liquidatore provvederà alla redazione dell'inventario delle attrezzature e delle merci di proprietà della società proponente ubicati in Arangea di Reggio Calabria presso "Il Mercatone".

L'atto pubblico di cessione di ramo d'azienda dovrà prevedere quanto segue:

- a) oggetto del ramo d'azienda sono le attrezzature e gli arredi, di proprietà della Romeo Antonino s.r.l., attualmente utilizzati dalla G.R. s.r.l. in forza di contratto di affitto di ramo d'azienda redatto il 12.04.2010 ed ubicati in Arangea di Reggio Calabria presso "Il Mercatone", il magazzino merci nella consistenza che risulterà al momento della stipula del contratto di cessione di ramo d'azienda;
- b) il corrispettivo della cessione sarà determinato in una parte fissa coincidente con le attrezzature e quantificate in € 300.000,00 oltre Iva

ed una componente variabile relativa alle merci valutate nel momento della stipula del contratto di cessione. La proposta di acquisto dovrà intendersi valida per un prezzo massimo di cessione di € 1.050.000,00 oltre Iva e, quindi, per un valore massimo delle merci, al momento della stipula del contratto, di € 750.000,00 oltre Iva; ad ogni modo per la valutazione delle merci dovrà essere seguito il criterio del costo ultimo e applicando alle merci acquistate prima della presentazione della proposta di concordato preventivo una percentuale di svalutazione del 35%;

- c) il pagamento del corrispettivo di cessione dovrà avvenire quanto a € 300.000,00 alla stipula del contratto che la parte affittuaria si impegna a compiere entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta; € 150.000,00 allo scadere dei sei mesi dalla sottoscrizione della cessione; € 150.000,00 allo scadere dei 12 mesi dalla sottoscrizione della cessione; € 150.000,00 allo scadere dei 18 mesi dalla sottoscrizione della cessione; € 300.000,00 allo scadere dei 24 mesi dalla sottoscrizione della cessione. Con riferimento ai 15 dipendenti assorbiti dalla G.R. s.r.l., ove la cessionaria si assuma l'obbligo del pagamento del TFR spettante agli stessi dipendenti ed i medesimi dipendenti liberino da tale obbligo la cedente, l'importo relativo (calcolato al momento della stipula dell'atto di cessione) sarà detratto dalla prima rata di prezzo di € 300.000,00.

E) IL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA DI AREA IN ARANGEA DI REGGIO CALABRIA, REDATTA CON SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA DEL 26 APRILE 2010, TRA LA ROMEO ANTONINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E LA LIDL Italia S.r.l.

Il Liquidatore dovrà provvedere alla formalizzazione, mediante stipula di contratto di compravendita per il prezzo di € 2.700.000,00 oltre iva, del contratto preliminare di compravendita di area, redatto con scrittura privata del 26 aprile 2010 (registrata in Reggio Calabria il 28 aprile 2010 al n. 1398 ed

autenticata il 6 maggio 2010), tra la società proponente e la LIDL Italia s.r.l. ed avente ad oggetto l'immobile di proprietà della Romeo Antonino s.r.l. in liquidazione (area ed un solaio di un immobile interrato per un totale di mq. 9048 circa) sito in Reggio Calabria, frazione Arangea, alla via Superstrada Ionica n.14.

F) LA CESSIONE DELL'AREA URBANA DI MQ 4.847 SITA NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA -LOCALITA' MALDERITI- S.S. IONICA

Il Liquidatore provvederà alla cessione dell'area urbana, della superficie di mq.4.847, sita nel comune di Reggio Calabria -località Malmeriti- S.S. Ionica, cui è stato attribuito un valore di stima di € 460.000,00, confinante con le particelle 1577, 1574, 1573 tutte del foglio di mappa n.3, salvo altri, riportata nel Catasto Fabbricati del comune di Reggio Calabria, sezione GNA, **foglio di mappa 3, particella 2005**, sub.2, Via Superstrada Ionica 106 m. 14 P.T., area urbana, superficie catastale mq 4.847". La particella 2005 sub 2 del foglio 3 consiste nell'area di parcheggio per la clientela adiacente all'immobile commerciale Mercanone R.

G) LA CESSIONE DEGLI IMMOBILI DI VILLA SAN GIOVANNI E GIZZERIA DI PROPRIETA' DI UNICREDIT LEASING S.P.A. (VILLA SAN GIOVANNI) E ABF LEASING S.P.A. E SARDALEASING S.P.A. (GIZZERIA)

Con riferimento alla vendita di detti immobili, il cui complessivo valore di cessione è stato previsto in € 15.600.551,00 al netto dei debiti gravanti sugli stessi nei confronti delle società Unicredit Leasing S.p.a., ABF Leasing S.p.A. e Sardaleasing S.p.A., il Liquidatore provvederà a contattare le predette società proprietarie al fine dell'eventuale conferimento, a proprio favore, di procura speciale alla vendita dei medesimi, tenuto conto che con riferimento all'immobile di Gizzeria, in data 11 gennaio 2011, è pervenuta una proposta irrevocabile di acquisto, da parte della società Maspec Car s.r.l. corrente in Bovalino, per la somma di € 4.000.000,00, condizionata all'omologazione del

concordato preventivo della Romeo Antonino S.r.l. entro il prossimo 30 giugno e che, con successiva missiva del 7 marzo 2011, la società Maspec Car s.r.l. con raccomandata trasmessa alla società ABF Leasing S.p.A. (proprietaria del fabbricato in Gizzeria) e, per conoscenza al Commissario Giudiziale, ha precisato, rispetto alla succitata proposta irrevocabile d'acquisto, che il prezzo offerto in complessivi € 4.000.000,00 era da intendersi quanto a € 3.000.000,00 per il fabbricato e quanto a € 1.000.000,00 per il terreno circostante di proprietà della società proponente il concordato.

NOMINA

quali componenti del comitato dei creditori:

- 1) Opportunity S.p.A.
- 2) BEAUTYPROF S.p.A.
- 3) PRIMAR s.r.l.

dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo;

manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, al debitore, al Liquidatore giudiziale ed al Commissario giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;

manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.17 l.f.

Così deciso nella camera di consiglio dell'08 giugno 2011.

Il Presidente del



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 10.06.2011

IL CANCELLIERE

